



COMUNE DI MONTEFALCO

PROVINCIA DI PERUGIA

ORIGINALE

Registro Generale n. 63

ORDINANZA SINDACALE

N. 63 DEL 30-07-2021

Oggetto: Disposizioni organizzative di prevenzione, contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica derivante da Covid-19 - OBBLIGO UTILIZZO DELLA MASCHERINA ANCHE ALL'APERTO NEL CENTRO STORICO E LIMITAZIONE APERTURA ATTIVITÀ NEL CENTRO STORICO DAL 7 AL 18 AGOSTO 2021.

IL SINDACO

PRESO ATTO della Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, prorogato fino al 31 dicembre 2021 dal D.L. 23 luglio 2021, n.105;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 "*Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 maggio 2020, n.35 recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19»*», del D.L. 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 luglio 2020, n.74, recante "*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19»* e del D.L. 23 febbraio 2021, n.15, recante "*Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19»*";

TENUTO CONTO del D.L. 22 aprile 2021 n.52 "*Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19*" pubblicato sulla G.U. serie generale n.96 del 22.04.2021;

VISTO il D.L. 18 maggio 2021, n.65 "*Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da Covid-19*" pubblicato sulla G.U. n.117 del 18.05.2021;

TENUTO CONTO dell'Ordinanza del Ministro della Salute 22 giugno 2021 "*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 in «zona bianca»*" pubblicata sulla G.U. n.148 del 23.06.2021;

VISTO il D.L. 23 luglio 2021, n.1055 "*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche*" pubblicato sulla G.U. n.175 del 23.07.2021;

VISTO l'art.32 della L. n.833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

VISTO il D.L. n.19 del 25 marzo 2020 e in particolare l'art.3 comma 2 con il quale viene stabilito che i Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili ed urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali, né eccedendo i limiti di oggetto cui al comma 1 dello stesso;

VALUTATO che il presente provvedimento non contrasta con le finalità perseguite dai sopra citati decreti e non eccede i limiti di oggetto di cui al comma 1 del D.L. n.19 del 25 marzo 2020;

CONSIDERATO che dal 7 al 18 agosto a Montefalco si svolgerà la Fuga del Bove, che prevede l'apertura delle taverne dal 7 al 17 agosto, le gare di balestra-tamburini e sbandieratori l'11 agosto, la staffetta nella notte tra il 12 e il 13 agosto, la festa di S. Chiara il 17 agosto e la fiera di S. Chiara il 18 agosto, per cui si prevede un notevole incremento di presenze nelle Ns. Città;

PRESO ATTO che:

- è compito dell'Amministrazione comunale porre in essere tutti gli interventi necessari ad assicurare una serena e civile convivenza, anche al fine di tutelare la tranquillità sociale e la qualità della vita dei cittadini;
- la presenza di numerosi pubblici esercizi oltre che delle taverne è attrattiva di un rilevante numero di frequentatori, in particolar modo nelle ore serali e notturne;

CONSIDERATO che:

- il Centro Storico di Montefalco è caratterizzato da vie di limitata larghezza e dalla presenza di numerosi pubblici esercizi;
- il rischio di concentrazione di persone che possono creare assembramenti in detti spazi è alto, soprattutto nelle ore serali e notturne e, pertanto, potrebbero determinare potenziali problemi di ordine e sicurezza pubblica e disturbo della quiete pubblica;

RILEVATO che:

- il disturbo della quiete pubblica nelle aree ove maggiormente trovano insediamento le attività di somministrazione di alimenti e bevande, comprese le taverne, è documentato dalle numerose segnalazioni di cittadini, che negli anni hanno rappresentato alle istituzioni preposte al controllo del territorio episodi di gravi inciviltà e vandalismo;
- le criticità sopra rappresentate incidono pesantemente sulla vivibilità complessiva della città e alimentano la percezione di disagio ed il senso di insicurezza dei turisti e cittadini, che recriminano il diritto alla convivenza civile, alla sicurezza ed alla incolumità pubblica ed il libero utilizzo degli spazi pubblici;

RILEVATO che tra le misure adottabili per la protezione della salute delle persone deve necessariamente essere annoverata ogni misura idonea a garantire e preservare il diritto al riposo notturno dei cittadini e, ancor più in generale, il contenimento del rumore della città;

ATTESO che nel bilanciamento degli interessi, il diritto alla tutela della salute pubblica e privata, del benessere psicofisico, il riposo e la quiete dei cittadini residenti, degli ospiti delle strutture ricettive e, in generale, l'interesse al mantenimento di un adeguato livello di decoro urbano e di tutela della pubblica incolumità, per i quali i citati comportamenti costituiscono una seria minaccia, assumono temporaneamente preminenza rispetto all'interesse/diritto allo svolgimento dell'attività d'impresa senza limiti orari;

DATO ATTO della necessità di adottare misure volte a contemplare il legittimo interesse degli imprenditori locali all'utile impresa con i diritti soggettivi dei residenti e degli ospiti delle strutture ricettive delle zone interessate al riposo ed alla sicurezza urbana;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sicurezza urbana e della sanità pubblica, nonché motivazione di preminente, urgente ed indifferibile interesse pubblico;

RITENUTO di dover adottare ulteriori misure a tutela della sicurezza urbana e della sanità pubblica più stringenti e vincolanti rispetto alle disposizioni regionali e nazionali che tengono conto delle situazioni locali;

TENUTO CONTO della situazione sanitaria in atto e della necessità di evitare l'insorgenza di nuovi focolai;

RITENUTO opportuno, pertanto, adottare provvedimenti volti a contenere il rischio di contagio per i cittadini residenti, prevedendo misure a carattere preventivo e precauzionali;

VISTO il D.Lgs. n.267/2000 e, in particolare, il comma 5 dell'art.50 che prevede *"In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale."* E il comma 7 del medesimo articolo che stabilisce che *"Il Sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti"*;

VISTO l'art.7 della Legge n.241/90, ai sensi della quale, per i provvedimenti caratterizzati da ragioni di celerità del procedimento (consistenti caso di specie, nell'urgenza di dare immediata tutela della sicurezza ed incolumità pubblica) non è comunicato l'avvio del procedimento;

CONSIDERATO che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art.32 della L. n.833/1978 e dell'art. 117 del D.Lgs. n.112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

VISTA la propria competenza ai sensi degli articoli 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000;

ORDINA

Per tutto quanto sopra esposto che qui si intende integralmente richiamato e, sia a scopo precauzionale e di contrasto al rischio di contagio da COVID-19 in particolare fra la popolazione giovanile, che allo scopo di tutela dell'ordine pubblico e di sicurezza dei cittadini:

Dal 7 al 18 agosto 2021:

1. **Negli spazi all'aperto del Capoluogo di Montefalco**, così come determinato con D.G.C. n.138 del 13.12.2012, è fatto obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie (**mascherina**), che dovrà quindi essere indossato in ogni situazione;

Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:

- I bambini di età inferiore a sei anni;
 - Le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo;
 - Mentre si mangia e si beve nei luoghi in cui è consentito;
2. **I pubblici esercizi** in cui si somministrano alimenti e bevande (a titolo esemplificativo bar, ristoranti, enoteche, taverne...), **tutti gli esercizi commerciali, le attività artigianali** (a titolo esemplificativo gelaterie, pasticcerie...) e **le mostre** autorizzati all'apertura sulla base di disposizioni nazionali e/o regionali, ubicati nell'area di Montefalco capoluogo, così come determinata con D.G.C. n.138 del 13.12.2012, possono rimanere aperti **dalle ore 06,00 con chiusura inderogabile massima stabilita alle ore 01,00**;
Tutte le attività pertanto dovranno cessare ogni tipo di servizio all'orario di chiusura stabilito.

All'interno del locale potrà essere presente solamente il personale di servizio strettamente necessario alla sistemazione dei locali. Eccezionalmente, per la sola serata del 12 agosto 2021, all'interno delle taverne potranno essere presenti i soli tesserati del proprio quartiere, limitatamente allo svolgimento della gara della staffetta per la visione della stessa tramite i maxi schermi ivi allestiti appositamente, nel rispetto delle vigenti normative anti-Covid, in particolare circa il distanziamento sociale e l'uso obbligatorio dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Resta inteso l'orario di chiusura alle ore 01,00, per cui in ogni caso non potrà essere effettuata a nessuno la somministrazione di alimenti e bevande;

3. **È fatto obbligo** a tutti i titolari e/o gestori di attività di cui al presente provvedimento:

- per la serata del 12 agosto tutti gli esercizi pubblici (ristoranti, enoteche, Bar, taverne) di far sgomberare le persone dagli spazi esterni normalmente utilizzati dalle attività. Ciò è importante e necessario al fine di poter garantire lo svolgimento della gara della staffetta che rigorosamente non potrà svolgersi in presenza di pubblico;
- di vigilare, all'interno dei locali e/o negli spazi pubblici in concessione, sul rispetto delle misure di distanziamento sociale e comunque dei protocolli di sicurezza previsti dalla normativa nazionale e/o regionale, assumendo immediatamente ogni adeguata iniziativa di presidio e sicurezza anti-assembramento e/o anti-contagio;
- di rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura mediante cartelli ed altri mezzi idonei di informazione;
- che le operazioni di ripristino delle aree occupate quale ampliamento delle attività di somministrazione avvengano entro e non oltre i quindici minuti dall'orario stabilito per la chiusura, adottando le dovute cautele al fine di limitare il disturbo al riposo delle persone;

È vietato lo stazionamento degli avventori nelle immediate vicinanze delle attività di somministrazione di alimenti e bevande dopo la chiusura delle stesse.

AVVISA CHE

1. In caso di inottemperanza alle prescrizioni contenute nel punto 1. della presente ordinanza sindacale seguirà l'applicazione delle sanzioni amministrative disposte dall'art.4 del D.L. 25 marzo 2020 n.19 convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020, n.35, anche in combinato disposto con l'art.2 del D.L. 16 maggio 2020 n.33 convertito con modificazioni con L. 14 luglio 2020, n.74, da un minimo di € 400,00 a un massimo di € 1.000,00;
2. L'inosservanza degli obblighi di cui al punto 2. è punita ai sensi delle disposizioni dell'art.33 della Legge Regione Umbria 13 giugno 2014, n.10 recante "Testo unico in materia di commercio." secondo cui "La mancata esposizione degli orari [...] ivi compreso il mancato rispetto degli stessi, [...], comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 3.000,00";
3. L'inosservanza degli obblighi di cui al punto 3. è punita, impregiudicata la rilevanza penale per fatti costituenti reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, con pagamento in misura ridotta si d'ora fissato in € 50,00, salve spese di notifica ed altri oneri di legge e di procedimento, ai sensi dell'art.7 bis del D.Lgs. n.267/2000;

RAMMENTA CHE

1. Rimangono in vigore le norme stabilite con Ordinanza Sindacale n.78 del 03.08.2017 recante "Divieto di vendita, somministrazione e consumo di bevande alcoliche e superalcoliche nonché

divieto vendita, somministrazione e consumo di bevande di ogni genere in bottiglie e/o contenitori di vetro e latta”;

2. Il personale di servizio a contatto con i clienti deve utilizzare la mascherina e deve procedere ad una frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti prima di ogni servizio al tavolo.

INFORMA CHE

- Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Perugia, ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010, n.104, previa notifica a questa Amministrazione entro 60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento all’Albo Pretorio, oppure ricorso al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24/11/1971, n.1199, entro 120 giorni dalla stessa data;
- Le Forze di Polizia Locali e dello Stato sono incaricate dell’esecuzione del presente provvedimento.

DISPONE

1. la pubblicazione all’albo pretorio on-line (per la durata di 15 giorni);
2. che copia della presente venga trasmessa:
 - Prefetto di Perugia – protocollo.prefpg@pec.interno.it;
 - Presidente della Regione Umbria – regione.giunta@postacert.umbria.it;
 - Questura di Perugia – gab.quest.pg@pecs.poliziadistato.it;
 - Commissariato di Pubblica Sicurezza Foligno – comm.foligno.pg@pecps.poliziadistato.it;
 - Comando Compagnia Carabinieri di Foligno – tpg25334@pec.carabinieri.it;
 - Comando Compagnia Guardia di Finanza di Foligno – pg1120000p@pec.gdf.it;
 - Stazione Carabinieri di Montefalco – tpg20647@pec.carabinieri.it;
 - Comando di Polizia Locale, sede.



Il Sindaco
Luigi Titta